

1	CANTIERI PATENTE A CREDITI									
DAL 1 OTTOBRE PER CHIUNQUE ACCEDA AI CANTIERI PER ESEGUIRE ATTIVITÀ	A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89 comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e riconosciuto secondo la legge italiana. Per ottenere la patente a crediti in formato digitale, le imprese devono presentare una domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dimostrando il possesso di alcuni requisiti, tra cui l’adempimento degli obblighi formativi sulla sicurezza e la regolarità contributiva e fiscale (Durc). La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, che possono essere riconosciuti nelle seguenti categorie: a. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente; b. crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui • fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto; • fino a 20 crediti attribuibili in modo incrementale per ciascun biennio successivo; c. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 5, di cui: • fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro • fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1. Esonero: Non sono obbligati al possesso della patente a punti: • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. E’ importante controllare e preparare le evidenze per poter continuare ad accedere ai cantieri.									
2	EUDR OBBLIGHI									
EUDR Entro dicembre per le Grandi aziende Le PMI entro Aprile 2025	L’Unione europea ha introdotto la Regulation on Deforestation Free Products (EUDR), un nuovo regolamento per garantire che i prodotti immessi sul mercato comunitario non impattino negativamente le zone forestali. Il nuovo Regolamento europeo sui prodotti “deforestation-free” (EUDR) richiede alle aziende che commerciano, che distribuiscono o trasformano questi prodotti, dovranno infatti garantire che le loro catene di approvvigionamento siano prive di deforestazione e legalmente conformi. Per adempiere ai nuovi requisiti normativi, le imprese dovranno: • strutturare processi e procedure di Due Diligence relative alla catena di fornitura • dotarsi di un sistema strutturato di Gestione del Rischio, che ne integri la cultura ed il change management aziendale Sono coinvolte le imprese che impiegano prodotti (anche derivati) da olio di palma, carne bovina, soia, caffè, cacao, legname, gomma e alcuni prodotti derivati di adottare una rigorosa due diligence per garantire che i loro prodotti non siano legati a processi di deforestazione. Il regolamento richiede anche che le dichiarazioni di due diligence includano informazioni attestanti il rispetto delle leggi sull'uso del suolo, sui diritti dei lavoratori e sui diritti umani nei Paesi fornitori, ivi compresi i diritti delle comunità indigene locali. Questo implica la necessità di un monitoraggio costante delle aree a rischio e dell'implementazione di misure di mitigazione. Le prime aziende impattate dalla EUDR, ossia le grandi imprese che utilizzano i prodotti menzionati, dovranno adeguarsi a partire da dicembre 2024, con obbligo di pubblicazione del report di due diligence entro aprile 2025, mentre le PMI e i commercianti avranno tempo fino a giugno 2025.									
3	PROMEMORIA RENTRI									
PROMEMORIA WEBINAR 19/09/2024	I soggetti obbligati al RENTRI dovranno caricare i dati in una piattaforma ministeriale secondo modalità stabilite per legge. Il tutto si svolgerà con procedure simili a quanto già avviene per la fatturazione elettronica. <table><tr><td rowspan="4">RENTRI</td><td>CATEGORIA</td><td>TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE</td></tr><tr><td>Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (es. recuperatori, trasportatori c/t, intermediari ecc.)</td><td>Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025</td></tr><tr><td>Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti</td><td>Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025</td></tr><tr><td>Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, obbligati ai sensi dell'art. 12, comma 1</td><td>Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026</td></tr></table> Vi ricordiamo che abbiamo pianificato un WEBINAR per esporre il seguente Programma: - Modalità d’iscrizione al sistema RENTRI - Dati richiesti e modalità di impiego e compilazione - Modalità di compilazione e invio dati - Trasmissione dei dati al RENTRI - Identificazione con uso dello SDI Per partecipare, basta inviare una mail corsi@timetotime.it indicando in oggetto: ISCRIZIONE WEBINAR RENTRI Vi verrà inviata la scheda di dettaglio	RENTRI	CATEGORIA	TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE	Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (es. recuperatori, trasportatori c/t, intermediari ecc.)	Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025	Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti	Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025	Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, obbligati ai sensi dell'art. 12, comma 1	Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
RENTRI	CATEGORIA		TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE							
	Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (es. recuperatori, trasportatori c/t, intermediari ecc.)		Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025							
	Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti		Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025							
	Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, obbligati ai sensi dell'art. 12, comma 1	Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026								

I nostri tecnici possono darVi assistenza sui punti sopra riportati e sui temi
D. LGS 231/01 - PRIVACY - RSPP - ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - BRC - IFS - IATF - PERCORSI FORMATIVI - MARCATURA CE - CONTRIBUTI

GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI: _____

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER FAX o E-MAIL

DITTA: _____ REFERENTE: _____

TEL: _____ E-MAIL: _____